

Determina n. 1 del 10 gennaio 2023

OGGETTO: affidamento dell'incarico di RSPP/Consulente (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

LA CONSIGLIERA TESORIERA

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dell'Ordine n. 150 del 16 dicembre 2022 con la quale viene dato mandato alla Tesoriera di esperire le procedure dirette all'affidamento dell'incarico di **RSPP/Consulente (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)**

ATTESA la necessità di individuare una figura in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, a cui affidare il ruolo di RSPP a mente del D.lgs 81/2008;

VISTO il D.lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33:

VISTO l'Art. 31 c. 4 che recita: " *Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32*".

VISTO l'Art 32 commi da 1 a 7 che recita "1. *Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.*

2. *Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.*

3. *Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.*

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (139)

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. (141)

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. (140)“

DATO ATTO che all'interno dell'Ente non vi sono dipendenti con le specifiche competenze per l'attribuzione dell'incarico di che trattasi;

RITENUTO di dover provvedere mediante professionalità esterna all'Ente;

VISTA la L: 56/89;

VISTO il D.lgs 81/2008 come modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146;

VISTO il d.lgs 50/2016 e smi;;

VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità;

PRESO ATTO che il CIG assegnato é ZFA3970AF9

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE** all'affidamento dell'incarico di RSPP/Consulente (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) a personale esterno all'Ente mediante richiesta di tre preventivi a soggetti qualificati e in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 riportato in premessa;
2. **DI STABILIRE:**

CHE l'affidamento del servizio avverrà in favore della migliore offerta, sul costo annuo di € 700,00 euro più iva, spese e oneri di legge inclusi;

CHE la durata dell'affidamento viene fissata in anni uno;

CHE il Consulente/Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Presidente dell'Ordine ed effettuare uno o più sopralluoghi negli edifici dove sono ubicati gli Uffici dell'Ente per procedere all'individuazione dei rischi. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale. **Il Consulente/Responsabile S.P.P.** dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall'art. 33 del d.lgs. n° 81/2008, assicurare le seguenti prestazioni:

- svolgimento di tutti i compiti propri del Consulente/RSPP, meglio individuati nell'art. 33 del D.lgs. n. 81/2008;
- collaborazione con il "Datore di lavoro" nello svolgimento dei compiti di cui sopra e consulenza allo stesso in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, così come prevede il D.lgs. n. 81/2008;
- Redazione / aggiornamento del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 del D.lgs. n. 81/2008;
- Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- Approntamento **ove necessaria** della documentazione inerente al rischio specifico di incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l'adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;
- Elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
- Informazione ai lavoratori, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti l'evacuazione di lavoratori in caso di incendio e terremoto con relativa formazione del personale;
- Supporto esterno per la risoluzione degli eventuali problemi con i vari enti;
- Predisposizione della modulistica occorrente in materia;
- Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- Assistenza nell'individuazione e della segnaletica da affiggere all'interno degli Uffici se previsto;
- Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente.

3. **DI STABILIRE, INOLTRE, CHE** l'affidatario in fase di presentazione del preventivo economico offerto deve dichiarare di:

- a) essere in possesso di un titolo di studio idoneo per l'espletamento dell'incarico come previsto dalla norma;
- b) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- c) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- d) l'assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) l'assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico;

- f) capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - g) la capacità ed i requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs 03/08/2009 n.106;
- 4. di precisare, infine:**
- CHE** per l'inoltro del preventivo offerto a mezzo PEC al seguente indirizzo psicologi.abruzzo@psypec.it entro le ore 12 del giorno 18 gennaio 2023, pena esclusione, l'invitato utilizzerà esclusivamente il FORMAT allegato, rendendo le dichiarazioni ivi riportate, oltre al curriculum e un documento di riconoscimento;
- CHE** nell'oggetto della PEC, pena esclusione, deve essere riportato: PREVENTIVO per il conferimento dell'incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.lgs 81/2008.

LA CONSIGLIERA TESORIERA
Dott.ssa Paola Cerratti

